

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1959

Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria

ONOREVOLI SENATORI. — La materia dei protesti cambiari è regolata dalla legge cambiaria vigente che a sua volta ha integralmente riportato le disposizioni del Codice di commercio del 1882 (art. 304). La situazione di fatto alla data del 1882 era rappresentata da poche centinaia di protesti annui per tutto il territorio dello Stato. Sono note le cifre attuali che si riassumono nell'ordine di parecchi milioni in dipendenza dell'imponente inflazione cambiaria. Improporzionabile quindi una riforma a distanza di ben 77 anni.

La riforma, per adeguare alla nuova situazione la norma, deve prevedere che la persona di fiducia del notaio, delegata alla esibizione del titolo, a' sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria, assuma, in virtù di legge, la veste di pubblico ufficiale occasionale in dipendenza della natura dell'atto che compie. Non è infatti necessaria la identità fisica dell'autore della esibizione del titolo con quella dell'autore della documentazione, ma la identità di qualifica giuridica, occasionale l'una, permanente l'altra. L'atto che

ne risulta resta pur sempre in armonia con la Convenzione di Ginevra (atto autentico, art. 44) e alla Convenzione internazionale B. (art. 8) che lascia pienamente liberi i singoli Stati aderenti sulla forma del protesto cambiario. Pubblici ufficiali occasionali sono ad esempio i fidejacenti, l'interprete di lingua straniera, la cui funzione di pubblico ufficiale occasionale è di estrema rilevanza nell'atto notarile, eccetera.

È poi indispensabile che il notaio possa scegliere, in piena libertà, le persone di sua fiducia se si vuole che il notaio assuma piena responsabilità dell'atto. Si rende tuttavia opportuno fissare alcuni requisiti di tali persone e rendere edotti i terzi dei loro nominativi. A tal fine i Consigli notarili, su designazione dei notai e previa verifica dei requisiti richiesti devono compilare i relativi elenchi da trasmettere ai Capi degli Uffici giudiziari competenti. Il Consiglio notarile è certo l'ente più idoneo per la formazione dei detti elenchi, anche in omaggio al principio di auto-disciplina delle categorie.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini poi di migliore salvaguardia dei terzi, appare anche opportuno che la persona di fiducia del notaio, delegata alla esibizione del titolo, sia menzionata nell'atto e lo sottoscriva.

La riforma va poi operata nel quadro dell'ordinamento del Notariato, così come gli ufficiali giudiziari hanno provveduto a modificare i loro ordinamenti.

Il disegno di legge obbedisce infine alle seguenti inderogabili finalità:

1) assicurare la regolarità di un servizio di vitale importanza per l'economia nazionale adeguando la norma alla nuova situazione di fatto così radicalmente diversa da quella del 1882;

2) porre sullo stesso piano due categorie di pubblici ufficiali dipendenti dalla stessa Direzione generale, troncando la grave, in-

cresciosa situazione attuale, in virtù della quale una categoria è stata posta nella legalità, mentre l'altra, quella notarile, si trova nell'impossibilità di poter svolgere la propria opera in dignità ed in stretta aderenza alla norma, ed è esposta altresì alla facile concorrenza dell'altra. Al fine poi di non procrastinare ulteriormente l'attuazione della nuova disciplina, è necessario che qualunque particolare aspetto non strettamente attinente con la finalità puramente giuridica del provvedimento sia esaminato e risolto con provvedimenti successivi.

Il disegno di legge di riforma del protesto dovrebbe essere attuato « in linea temporanea ed eccezionale » (nei termini cioè con cui fu presentata la legge 16 dicembre 1956, n. 1442, relativa agli ufficiali giudiziari), in attesa della definitiva riforma dell'Ordinamento del notariato che è in corso di elaborazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini del protesto di cambiale o di assegno bancario il notaio, sotto la sua responsabilità e facendone menzione nell'atto, può avvalersi di persone di sua fiducia per la presentazione del titolo al pagamento a' sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria.

Art. 2.

Le persone di cui all'articolo 1 debbono aver compiuto gli anni 21, essere di cittadinanza italiana e non aver subito condanne penali con conseguente interdizione dai pubblici uffici.

Art. 3.

L'atto di protesto è redatto a cura del notaio ed è sottoscritto anche dalla persona che ha effettuato la presentazione del titolo.

Art. 4.

I singoli notai designano le persone, di cui intendono avvalersi per il servizio protesti, al Consiglio notarile del rispettivo Collegio, il quale, premesse le indagini sulla capacità, sulla moralità e sui requisiti di cui all'articolo 2, provvede alla formazione e alla tenuta ed all'aggiornamento di appositi elenchi da comunicarsi ai competenti Uffici giudiziari e alle Camere di commercio, cui dovranno altresì essere comunicate le cancellazioni e le nuove iscrizioni.